



11 SET. 1998

Roma

19

Ministero dell'Ambiente

N. PROT. 3632/SIAR/98

Presentato al Sigillo del

N. _____

Studio Tecnico
Dr. Ing. Claudio Bardiucci
Via Velletri n°49
00198 Roma

OGGETTO:

Oggetto: **Quesito in relazione alla normativa acustica.**

In relazione al quesito pervenuto con prot. n°5977 del 14 settembre 1998, si precisa che:

Il DPCM 5 dicembre 1997 è sicuramente da applicare per gli edifici di nuova costruzione e per la ristrutturazione di edifici esistenti.

Per ristrutturazione di edifici esistenti si intende il rifacimento anche parziale di impianti tecnologici, delle partizioni orizzontali e verticali degli edifici, del rifacimento delle facciate esterne, verniciatura esclusiva

Il criterio di limite differenziale di pressione sonora non è applicabile per la rumorosità prodotta da impianti fissi dell'edificio adibiti a servizi comuni all'interno di esso.

Nel caso non contemplati nel punto precedente, il criterio differenziale può essere applicato anche in assenza di zonizzazione, purché le misurazioni avvengano all'interno di un ambiente disturbato ed hanno per oggetto una specifica sorgente che può trovarsi sia all'esterno dell'ambiente che all'interno dell'edificio in cui l'ambiente disturbato si trova.

Si precisa che in assenza di zonizzazione valgono le norme transitorie dell'art 8 del DPCM 14 novembre 1997.

CRITERIO DIFFERENZIALE

Dirigente Divisione I
Dr. Claudio Bardiucci